LE AZIONI COLLETTIVE RISARCITORIE ALL'INGLESE "CLASS ACTIONS" NOVELLATE NELLA LEGGE N.244 DEL 2007 E DAL CODICE DI CONSUMO

di ***Giuseppe Crifò***

Premetto che dal 1° gennaio del 2010 è entrata in vigore (soltanto per violazione dei termini di legge, mentre per gli altri casi si attende il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) la legge sulle azioni collettive risarcitorie, che costituisce un fondamentale strumento istituzionale nel processo civile per gli operatori del diritto e per i consumatori.

Lo prevede la stessa legge all'art.1 che così recita ; "*I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe…*".

A tal fine, prosegue, "*ciascun componente della classe...può agire per l'accertamento delle responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni*".

Stabilisce ancora la novella l'aggiunta " *anche mediante associazioni*".

L'azione è novellata dalla legge n.244 del 24 dicembre 2007 pubblicata nella G.U.Serie generale n.300 del 28 dicembre 2007 art.2 commi 446-449 nel quadro delle misure nazionali rivolte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti in conformità ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria per innalzare i livelli di difesa.

Inoltre nel richiamarsi alla legge n.281 del 1998, si trasfonde nell'articolo 140bis del Codice di consumo il contenuto normativo per i pareri di litispendenza transnazionale.

Il tutto non si limita a una mera tutela di carattere inibitorio rivolta a reprimere e comprimere alcuni comportamenti lesivi del singolo consumatore o utente, ma ne estende la difesa a un contenuto risarcitorio correlato al concetto di difesa di stretto diritto.

La novella è dunque mirata al conseguimento o all'ottenimento del risarcimento di un danno comunque da riconoscere, anche se di lieve entità, ai singoli consumatori. Tutti gli interessati associati o no,aventi diritto si possono rivolgere al tribunale competente per avere giustizia. La domanda è proposta con atto di citazione notificato anche all'Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può "intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità" (art.5).

Il Tribunale decide sulla domanda inoltrata, ma può sospendere la proniuncia allorché coinvolga un'Autorità indipendente ovvero un giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Ciò non toglie che il singolo possa promuovere altro giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della Costituzione e "ope legis" per il citato 140 bis del Codice del consumo.

Tali soluzioni possono dare origine a una certa complessità o altro ma purtroppo il processo civile è ancora troppo legato a schemi che mal si conciliano con il senso della collettività, del "bonum comune" e della legalità sociale.

In tale ambito il nuovo testo legislativo di cui trattasi solleva perplessità sulla effettiva idoneità alla risoluzione di situazioni soggettive, alla quale il singolo consumatore spesso rinuncia per complessità o non convenienza alla lite.

Da qui la legittimazione ad agire nell'ambito dell'azione collettiva di modo che la iniziale situazione soggettiva di svantaggio trovi uno sbocco favorevole specie in tema del lavoro, in materia di ambiente e di diritti civili, sulle problematiche dei trasporti, sui consumi e contratti vari. L'adesione alle AA. di classe comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria al singolo consumatore salvo eccezioni.

Resta fermo che le rinunce e le transazioni non pregiudicano gli interessati che non vi hanno espressamente consentito.

Da ultimo è da ricordare che la necessità di tutela del consumatore è emersa anche in ambito comunitario ed ha portato alla estensione nel ns. ordinamento di appositi strumenti di soluzione delle liti, quali le c.d. A.D.R. (*alternative dispute resolution*) tipo conciliazione, arbitrato, mediazione. ◆